DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1970

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e da vari enti italiani

(Fascicoli FSE nn. 6859, 6872, 68115, 6910, 6912, 6913, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6936, 6962, 6970, 6971, 6974, 6984, 6985, 6986, 6987, 6989, 69116, 69117, 69123)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(70/477/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 26 giugno, 14 novembre e 12 dicembre 1968, 24 aprile, 20 e 22 maggio, 1° giugno, 27 ottobre, 12, 18 e 20 novembre, 2, 5, 18 e 19 dicembre 1969, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di Lit. 4.920.976.897,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4] e le decisioni del 28 marzo 1963 [5] e dell'11 marzo 1969 [6] relative all'aggiornamento del suddetto elenco,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 2 luglio 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9 le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'amministrazione e degli enti pubblici indicati qui di seguito :

Servizio o ente	*Importo richiesto*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	Lit. 4.592.978.181
2. Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)	Lit. 10.444.847
3. Automobile club d'Italia (ACI)	Lit. 30.444.243
4. EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera	Lit. 81.158.900
5. Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP)	Lit. 13.181.129
6. Ente nazionale idrocarburi (ENI)	Lit. 65.258.942
7. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	Lit. 115.643.290
8. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Lit. 4.950.406
9. Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (INIASA)	Lit. 3.149.344
10. Opera nazionale per gli invalidi di guerra	Lit. 3.767.615

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
(5) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.
(6) GU n. L 88 dell'11. 4. 1969, pag. 8.

considerando che, eccezione fatta per l'Amministrazione statale indicata nell'elenco che precede al n. 1, gli enti menzionati ai numeri da 2 a 10 sono tutti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al suddetto articolo ;

considerando che tali richieste, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9, concernono operazioni terminate nel periodo dal 16 giugno 1966 al 19 dicembre 1968 incluso e sono state validamente presentate nel termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame della parte ricevibile delle richieste nonché dalla verifica dei suoi elementi di fatto e contabili risulta che tale parte è conforme alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue :

a) Nelle richieste relative all'« Automobile club d'Italia (ACI) » taluni lavoratori non risultavano rioccupati dopo la fine del corso secondo le condizioni previste al capoverso 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 9, mentre per taluni altri lavoratori la prova della rioccupazione ai sensi del predetto articolo non è stata fornita ; questi casi non possono quindi formare oggetto del contributo ;

b) Nelle richieste relative all'« Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP) » taluni lavoratori non soddisfacevano a tutte le condizioni previste all'articolo 2 del regolamento n. 9, sia che non avessero ancora raggiunto, all'inizio del corso, l'età di anni 16 richiesta dall'articolo 2, sia che, di età compresa fra i 16 ed i 18 anni, non fossero stati iscritti, prima del corso e per una durata minima di 3 mesi consecutivi, presso un ufficio di collocamento in qualità di richiedenti un'occupazione, conformemente al 2° capoverso del predetto articolo 2 ; inoltre, per taluni altri lavoratori, non risultava la prova del reimpiego ai sensi dell'articolo 4 ; questi casi non possono quindi formare oggetto di contributo del Fondo ;

considerando che al numero di casi summenzionato — le cui percentuali sono state determinate di volta in volta in proporzione ai risultati delle verifiche per sondaggio effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione — corrisponde, nelle richieste relative all'« Automobile club d'Italia (ACI) » un importo di Lit. 11.708.856 (vale a dire il 38,46 % del totale richiesto), e in quelle dell'« Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP) » un importo di lire 8.787.859 (vale a dire il 66,67 % del totale richiesto) ; importi che debbono essere defalcati dai totali richiesti ;

considerando che, di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per le spese sostenute dall'Amministrazione di Stato e dagli enti di diritto pubblico prima menzionati, previa detrazione di un importo totale di Lit. 20.496.715 (Lit. 11.708.856 + Lit. 8.787.859) e che l'importo del contributo da concedere risulta fissato in lire 4.920.976.897 — Lit. 20.496.715 = Lit 4.900.480.182;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 2 luglio 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana tendenti ad ottenere la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo alle spese sostenute dall'amministrazione e dagli enti indicati all'articolo 2, per operazioni di riqualificazione terminate nel periodo dal 16 giugno 1966 al 19 dicembre 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di Lit. 4.900.480.182. La parte di richieste eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a favore dell'amministrazione e degli enti sotto indicati è stabilito in Lit. 4.900.480.182 (equivalente a 7.840.768,29 unità di conto), ripartito come segue :

Servizio o ente	*Contributo concesso*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	Lit. 4.592.978.181
2. Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)	Lit. 10.444.847
3. Automobile club d'Italia (ACI)	Lit. 18.735.387
4. EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera	Lit. 81.158.900
5. Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP)	Lit. 4.393.270

6.	Ente nazionale idrocarburi (ENI)	Lit.	65.258.942
7.	Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	Lit.	115.643.290
8.	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Lit.	4.950.406
9.	Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (INIASA)	Lit.	3.149.344
10.	Opera nazionale per gli invalidi di guerra	Lit.	3.767.615

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI